

Le riforme a metà, il periodo dell'emergenza dopo via Fani
la legislazione antimafia
il ruolo della magistratura e la sua indipendenza. Tentiamo un bilancio

Pensando ai diritti della gente

Cognome nuovo per un bambino di... 22 anni

È la primavera del 1964 quando Pietro T., un ciabattino di 29 anni, sposa Lucia P. ma scopre subito dopo che la donna aspetta un bambino da un altro uomo, col quale lei continua a mantenere una relazione. Comincia la causa di separazione e, appena nasce il bimbo, quella per il riconoscimento della paternità. I due procedimenti vengono unificati ma questo non serve a semplificare le cose. Anzi mentre la separazione dopo tre anni viene concessa al ciabattino i giudici dicono che deve rassegnarsi a restare padre di un bambino non suo, perché il concepimento è avvenuto prima del matrimonio e quindi non può essere considerato adulterio. Incredibile ma vero. Sentenza analoga viene emessa, vari anni dopo, dalla corte d'appello. La Cassazione mette un po' di ordine e dà ragione al «padre apparente» altra causa in appello e finalmente il riconoscimento di paternità viene accolto. Si giunge così alla primavera di quest'anno. Nel frattempo il ciabattino ha compiuto 52 anni e l'ex bambino, che è cresciuto con la madre e con il vero padre, ne ha 22 da un giorno all'altro si è ritrovato con un cognome nuovo e forse è ancora impegnato a spiegare a quanti lo conoscono perché devono chiamarlo in un altro modo.


Comincia da questo caso il nostro breve sguardo alle disfunzioni dell'amministrazione giudiziaria. Storie comuni praticamente ordinarie, e proprio per questo esemplari.

Cinquanta milioni da restituire

Italo Cortellesa ha 42 anni quando insoddisfatto del proprio lavoro decide di dimettersi. Per molti anni è stato assistente alla direzione vendite in un'azienda che produce attrezzature per uffici. Assieme alla liquidazione chiede una serie di compensi arretrati. L'azienda non ci sta e comincia la causa. Siamo nel '67 la prima sentenza arriva nel '76 l'azienda viene condannata a versare cinquanta milioni di lire all'ex dipendente. Pochi maledetti e neppure subito. Due anni dopo la causa va in appello e la stessa azienda viene condannata a versare altri venti milioni, che poi vengono ridotti a otto e che non saranno mai versati perché nel frattempo la ditta fallisce. La vertenza continua a lungo, attraverso percorsi tortuosi e fasi alterne. E non è ancora conclusa oggi, dopo vent'anni esatti e è appena stata una sentenza della Cassazione che ha lasciato di sasso il signor Cortellesa. Gli è stato intimato di restituire i cinquanta milioni ricevuti undici anni fa. Oggi Cortellesa ha 62 anni e vive con una pensione di seicentomila lire al mese. Ma la telenovela giudiziaria non è finita. L'intero ricorso ovviamente ha presentato un ennesimo ricorso. Del resto sono passati soltanto vent'anni.

Chi paga per l'incidente? Ponzio Pilato, forse

Scontro frontale. Auto distrutta, feriti. Chi paga? L'assicurazione di chi ha provocato l'incidente. Ma è una compagnia fallita da poco. Mario Rossi allora cerca di essere risarcito dal Fondo vittime della strada. Inutile perché non è possibile citarlo in giudizio. Eppure qualcuno dovrà pur pagare. Che cosa dice la legge? Fino a qualche anno fa diceva tante cose e diverse tra di loro e era infatti sullo stesso argomento una legge del '69 una del '77 e un'altra del '79. Confusione sovrana: ogni soggetto legale che dovrebbe essere interessato al risarcimento (il Fondo vittime della strada, la compagnia fallita oppure quella che ha prelevato il suo «portafoglio») è come Ponzio Pilato. Soltanto recente mente c'è stata una sentenza delle sezioni riunite della cassazione che ha fatto un po' di ordine nella materia interpretando in modo creativo le norme esistenti. E Mario Rossi dopo dodici anni può sperare di recuperare qualche lira. Purché abbia ancora pazienza.



La storia della Giustizia in questi quarant'anni: quello che è cambiato e quello che non è cambiato
i problemi risolti, le battaglie vinte, i troppi difetti ancora da correggere

Il ritardo della classe dirigente

Le radici della crisi della giustizia italiana risiedono nello storico ritardo delle classi dirigenti nel realizzare l'adeguamento di leggi e strutture ai principi costituzionali e alle esigenze di una moderna società industriale. Ancora oggi materie di grande importanza sono regolate da testi normativi precostituzionali i codici del processo civile e penale. L'ordinamento dei magistrati e quello degli avvocati, la giustizia amministrativa e la Corte dei conti il gratuito patrocinio e l'elenco potrebbe continuare. Inoltre la sottovalutazione dei temi della giustizia si è espressa nel cronico rifiuto dell'investimento di risorse necessario per garantire funzionalità ed efficienza.

La Repubblica non ha ancora saputo darsi una legislazione organica al progetto costituzionale che può ben riassumersi nella formula usata alla Conferenza nazionale del Pci dello scorso inverno: della giustizia come diritto del cittadino un diritto troppo spesso reso vano da norme antiquate o insufficienti da impressionanti carenze di strutture e di risorse finanziarie dai ricorrenti tentativi del potere nelle sue varie forme di condizionare il funzionamento dell'apparato giudiziario.

Una lunga battaglia fu necessaria negli anni 50 già solo per ottenere l'entrata in funzione di fondamentali istituti di garanzia come la Corte costituzionale (1956) e il Consiglio superiore della magistratura (1958).

È solo con il centro sinistra e poi con la prima fase della solidarietà nazionale che si avvia pur con limiti e ritardi un processo riformatore. Gli aspetti peggiori della giustizia penale fascista vengono smantellati dalla Corte costituzionale, la magistratura guadagna una piena indipendenza, sono approvate importanti leggi di riforma nel campo dei diritti e dei doveri del lavoratore, della donna e del minore all'interno della famiglia dei detenuti degli infermi di mente e altri ancora.

Questo processo riformatore incontra però anzitutto un limite (in parte culturale) di fondo: la sottovalutazione del peso specifico che assume la predisposizione degli strumenti che concretamente consentano di assicurare davvero il diritto alla giustizia come presupposto di tutti gli altri diritti. Due esempi possono valere a questo proposito. Nel campo penale: la riduzione dei termini di carcerazione preventiva (che è una fondamentale conquista di civiltà) entra in contraddizione

Perché la Giustizia italiana non funziona, o funziona male, o comunque non è sempre in grado di garantire al tempo stesso equità e garanzia per i diritti di tutti i cittadini? Le cause naturalmente sono molte e diverse tra loro. Risiedono in un difetto degli apparati, delle leggi, della cultura giuridica generale.

E in un insieme di ritardi gravi accumulati in questi quaranta anni di storia repubblicana. Lo Stato democratico ha ereditato tutte le vecchiezze e le ingiustizie delle leggi, dei codici e degli apparati del fascismo. Ha iniziato un lungo cammino di riforme, largamente incompiuto. Vediamo perché.

CESARE SALVI

con l'intollerabile durata del processo nelle sue varie fasi si determina così una rincorsa legislativa a ridurre o aumentare i tempi della carcerazione preventiva a seconda che l'opinione pubblica si mostri più sensibile all'esigenza di impedire che pericolosi criminali siano rimessi in circolazione o a quella di evitare che detenuti non giudicati in via definitiva restino in carcere per anni e anni (e spesso campagne di stampa ottengono di scudili risultati ad hoc, come è accaduto per Signorilli). È lo stesso discorso vale per la giustizia civile: la legge sul divorzio ad esempio prevede alcuni anni di separazione per chi si possa ottenere lo scioglimento del matrimonio ma a questo periodo deve poi aggiungersi quello spesso altrettanto lungo occorrente per avere in concreto la sentenza senza dimenticare che in assenza di una decorosa legge sul gratuito patrocinio chi è privo di mezzi si troverà in gravi condizioni di inferiorità nell'affrontare la costosa procedura giudiziaria.

A questo limite di fondo del processo riformatore degli anni 70 si aggiungono del resto le conseguenze della risposta reazionaria e poi di quella terroristica all'espansione democratica in atto nel paese. Nel 1975 viene approvata la legge Reale prima espressione di un'inversione di tendenza sul terreno delle garanzie ma è soprattutto dopo la strage di via Fani che vengono emanate le norme della legislazione antiterroristica.

Il bilancio di questa fase presenta luci e ombre. Il terrorismo è stato sconfitto e la democrazia italiana è uscita dalla prova senza gravi lacerazioni della legalità costituzionale. Tuttavia quella legislazione ha comportato costi pesanti per il diritto alla difesa, la carcerazione preventiva, la vita penitenziaria

noio della magistratura e del suo rapporto con il sistema politico e con i cittadini.

L'attacco all'indipendenza della magistratura condotto da alcune forze politiche con toni spregiudicati e talvolta intimidatori da diversi anni (e anzi una data di nascita si può agevolmente trovare: è il caso Calvi del luglio 1981) non deve nascondere il vero problema che è quello di un soggetto istituzionale il cui potere ha oggi un tasso consistente di «politicità» e che è tuttavia politicamente irrisponsabile.

Le divergenze non riguardano quindi la sostanza del problema ma la strategia istituzionale per risolverlo. Vi è chi mira a mettere in discussione l'indipendenza della magistratura nel contesto di un generale disegno di riduzione del pluralismo istituzionale e di accentramento del potere (dal Parlamento dalle autonomie locali e dalla magistratura del lavoro e da questo ai vertici del partito). A questa posizione i comunisti si sono sempre contrapposti vedendo nell'indipendenza della magistratura non già il privilegio di una corporazione ma un fondamentale diritto del cittadino. La via da seguire è dunque quella di un programma di riforme dirette a ridimensionare l'incidenza politica della funzione giurisdizionale senza intaccare il principio dell'indipendenza.

La terza e decisiva questione che oggi si pone è quella cui si accennava in precedenza: della predisposizione dei mezzi per rendere effettivo il diritto alla giustizia. È un processo riformatore che muove in questa direzione che finora è mancato e che va realizzato secondo le linee di fondo discusse alla Conferenza comunista un ripensamento della giurisdizione che assicuri davvero l'accesso alla giustizia selezionando e qualificando le funzioni dei magistrati professionali e introducendo la figura del giudice di pace il sollecito varo dei nuovi processi penali civili e amministrativi la garanzia dell'assistenza dello Stato per i meno abbienti un investimento di risorse per le strutture giudiziarie e per la formazione e qualificazione del personale. È questa la via per affrontare sul serio la grave crisi della giustizia italiana ponendosi dalla parte del cittadino la giustizia come un diritto da garantire in concreto e per davvero secondo quello che è il senso profondo dei principi costituzionali.

L'assoluzione dopo la rovina

Vittorio D.G. è sposato e ha due figli. Lavora come commesso in un supermercato. Siamo nel 1970. Ha 33 anni e qui la sua vita subisce una sterzata. La moglie lo denuncia per sodomia. Vero? Falso? L'uomo in istruttoria si difende e si appella ad una perizia medico legale che non conferma la denuncia ma viene comunque rinviato a giudizio. Il procedimento resta per anni e anni in un cassetto. Quando stanno per maturare i termini della prescrizione improvvisamente viene dato inizio al processo. Siamo nel '86 sono passati sedici anni. Nel frattempo l'imputato ha cambiato vari avvocati difensori e quindi ha mutato più volte il proprio domicilio legale. L'avviso che stanno per processarlo gli viene notificato in uno a caso di questi indirizzi ed è quello sbagliato. Vittorio D.G. viene così processato e condannato a propria insaputa la giustizia lo dichiara contumace e tira diritto riscoprendo un inedita speditezza. Quattro anni senza condizionale. L'uomo viene raggiunto sul posto di lavoro dai carabinieri ammanettato e portato in carcere. Ovviamente perde il posto. Esce dopo tre mesi va al processo di appello e viene assolto per insufficienza di prove riesce a dimostrare con una perizia che l'ex moglie ha un equilibrio mentale fragile tanto che precedentemente aveva denunciato per lesioni una vicina di casa (poi assolta) e inoltre aveva perso l'affidamento dei figli perché li maltrattava. Quella denuncia di diciassette anni fa era davvero falsa? La formula dubitativa della sentenza di assoluzione lascia spazio a supposizioni di segno opposto tra loro. Ma la vera questione è diventata un'altra: oggi Vittorio D.G. ha 50 anni non ha più trovato un lavoro la sua vita è segnata, il tutto per una denuncia che l'ha raggiunto quando aveva soltanto 33 anni e che la giustizia ha impiegato quasi vent'anni per vagliare, senza fornire neppure un verdetto certo.

Genitori addio: ormai il bimbo non può più tornare indietro

Luigi ha tre anni. Il padre è lontano, lavora in Belgio e manda i soldi ogni mese. La madre si è ammaliata ormai da quattro mesi è ricoverata in ospedale. Luigi non ha un'assistenza adeguata. Comincia così uno speciale iter giudiziario che si concluderà con l'affidamento del piccolo ad un'altra famiglia che da anni ha fatto richiesta di adozione. Ma i veri genitori si oppongono e si apre una guerra giudiziaria attorno alla sorte e al «possesso» del bambino. Dalla sentenza del tribunale (del minor) a quella della corte d'appello fino alla Cassazione in teoria per ogni grado di giudizio dovrebbe bastare un mese e mezzo, e così nel giro di sei mesi al massimo la controversia sarebbe chiusa nell'interesse di tutti. Invece le cose vanno diversamente: quando si giunge al giudizio finale Luigi ha già nove anni e da sei vive con i nuovi papà e mamma. È sereno, sta bene. Da tanto tempo i suoi «veri» genitori sono usciti dalle difficoltà, ma la giustizia ha impiegato troppo tempo a questo punto i giudici si preoccupano prima di tutto di non sotto porre ad un nuovo trauma il minore strappandolo alla nuova famiglia per riaffidarlo alla vecchia. Vince la situazione di fatto. Addio piccolo Luigi.

La crisi della giustizia in pochi dati

Dalle singole vicende umane all'ampiezza delle statistiche. La lentezza della macchina giudiziaria resta la fonte principale dei torti subiti dai cittadini. È la produttività relativa dell'«azienda giustizia» continua a scendere: nel biennio '83-'84 era del 49,4 per cento (rispetto al totale dei procedimenti da smaltire) mentre nel biennio '85-'86 è stata del 41,5 per cento. Considerando soltanto i tribunali se la domanda di giustizia si azzersa a partire da oggi i procedimenti pendenti sarebbero tutti smaltiti non prima del 1991.

SERGIO CRISCUOLI